Contratto di trasporto e altre tipologie contrattuali

18 Luglio 2012

Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota n. 17 dell'11 luglio scorso, torna nuovamente sul tema della responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, come recentemente modificato, e sul suo ambito di applicazione.

Già all'inizio dell'anno in corso si era espresso rispetto alla possibile applicazione del regime di responsabilità solidale ai contratti di nolo a caldo, concludendo per l'esclusione di tale applicazione essendo l'istituto riferito esclusivamente ai contratti di appalto in quanto tali e non rilevando tipologie contrattuali differenti.

Nella nota in oggetto, invece, l'attenzione è rivolta al contratto di trasporto disciplinato all'art. 1678 del codice civile e il cui oggetto è rappresentato da trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo ad un altro da parte del vettore.

Il dicastero ha precisato come l'orientamento giurisprudenziale maggioritario tende a non applicare la disciplina dell'appalto al trasporto con relativa esclusione dell'applicazione del regime della responsabilità solidale ex art. 29.

Laddove, però, oltre alle tipiche operazioni di trasporto, quali la custodia, il carico, lo scarico delle merci si accerti, nei casi di specie, l'effettuazione anche di attività ulteriori e aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto, configurandosi una vera e propria prestazione di servizi, si potrà ritenere applicabile la disciplina dell'appalto, con il conseguente regime solidaristico.

Esistono poi particolari specie di contratti, denominati appalti di servizi e trasporto, caratterizzati da prestazioni continuative nel tempo nelle quali il trasportatore deve organizzare i mezzi richiesti dalle clausole contrattuali, con prestazioni che non si esauriscono in episodi sporadici ma sono continuative nel tempo.

In tali casi, pertanto, nei quali la giurisprudenza ha affermato che il risultato da conseguire risulta essere la predisposizione del servizio complessivamente inteso, piuttosto che l'esecuzione di singole prestazioni di trasporto, deve trovare applicazione il contratto di appalto con il relativo regime della responsabilità

solidale ex art. 29.

Sono stati poi presi in considerazione altri contratti che, per le loro peculiari caratteristiche, sono assimilati al contratto di trasporto, quali il sub trasporto o subvezione e il contratto di spedizione, per i quali, pertanto, nei casi in cui sussista l'assimilazione al contratto di trasporto, valgono le considerazioni sopra riportate con riferimento all'applicazione del regime degli appalti e della conseguente responsabilità solidale.

Il dicastero ha comunque concluso che nei casi in cui l'attività di trasporto assuma le caratteristiche dell'appalto di servizi e, quindi, qualora risulti prioritaria la prestazione di servizi o di altre attività connesse a questa rispetto al trasporto, dovrà sempre ritenersi applicabile il regime della responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

7322-Interpello n. 17-12 del Ministero del lavoro.pdfApri